

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO, L'UFFICIO SPECIALE PER LA  
RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA, IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO  
AD ABRUZZO ENGINEERING DEI SERVIZI DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI  
RICOSTRUZIONE PRIVATA CON SENTENZA TAR**

L'anno 2015, il giorno 30 novembre 2015 in L'Aquila, presso la sede dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

**TRA**

La Regione Abruzzo con sede in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci n° 6, C.F. 80003170661, nella persona del Vicepresidente On. Giovanni Lolli, nato a L'Aquila (AQ) il 03/06/1950

**E**

l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, istituito dall'Intesa 7 agosto 2012, ex d.l. 22 giugno 2012 n. 83, art. 67 ter. Cod. fisc. 93068580666, con sede legale in L'Aquila, via Avezzano n. 11/C, in persona del suo legale rappresentante ing. Raniero Fabrizi, nato a Roma, il 21 agosto 1952

**E IN QUALITA' DI INTERVENIENTE**

Francesco Carli, nato a L'Aquila il 26 luglio 1949, nella sua qualità di Presidente del Collegio dei Liquidatori della "ABRUZZO ENGINEERING S.C.p.A. Società in liquidazione" con sede legale in L'Aquila, via Sant'Andrea n. 3, iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di L'Aquila al N. 102948, C.F. 01560580662, parte che di seguito sarà chiamata "Società"

**PREMESSO**

che la Regione Abruzzo, in qualità di Ente territoriale di riferimento, ha competenze sulle politiche di ricostruzione, anche in relazione all'estensione territoriale del cratere sismico;

che il Presidente della Regione Abruzzo, con Decreto Presidenziale n. 32 del 24 giugno 2014, ha conferito al Vicepresidente della Regione, On. Giovanni Lolli, la delega alle politiche di ricostruzione;

che l'art. 67 ter del DL 83/2012, poi convertito nella L. 134/2012 ha stabilito che *"A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della città dell'Aquila"*, istituendo allo scopo l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila con il compito di:

- assicurare l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e promozione della sua qualità;



- effettuare il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi, con la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto;
- fornire informazioni trasparenti sull'utilizzo dei fondi nel proprio sito internet istituzionale;
- effettuare il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica;
- svolgere l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo;

che con l'intesa costitutiva dell'Ufficio Speciale del 7/8/2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente della Provincia dell'Aquila, e dal Sindaco del Comune dell'Aquila si definiscono i compiti spettanti all'USRA, nel rispetto della normativa già menzionata e secondo lo spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali interessati alla ricostruzione, fra i quali si evidenziano (art. 3):

- la promozione e l'assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata;
- la collaborazione con gli altri uffici del Comune dell'Aquila e delle amministrazioni competenti alla definizione dei piani e del coordinamento degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo del territorio;

che la Regione Abruzzo, come indicato dall'art. 67 ter del DL 83/2012, poi convertito nella L. 134/2012, è dunque Ente fondatore dell'Ufficio Speciale, determinandone le caratteristiche fondamentali, declinando nello specifico le finalità già individuate dalla legge e definendone l'organizzazione, di fatto stabilendo una interdipendenza e una stretta collaborazione fra i due Enti;

che l'USRA, nel fornire assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e nella promozione della sua qualità, svolge un ruolo anche di facilitazione e soprattutto di garanzia della speditezza dei processi di ricostruzione, oltre a fornire un coordinamento delle stesse attività;

che l'art. 118 della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà verticale fra i diversi livelli istituzionali dello Stato, concernente lo svolgimento di funzioni pubbliche da parte degli Enti più prossimi ai cittadini, ma anche che tali funzioni vengano attratte dal livello territorialmente superiore, in grado di svolgerle nel caso di inadeguatezza del livello inferiore;

### CONSIDERATO

che Abruzzo Engineering ha già svolto proficuamente le attività di supporto tecnico-amministrativo al Comune ed alla Provincia dell'Aquila, nell'ambito delle attività di ricostruzione, fino alla cessazione dello stato di emergenza, con le OPCM 8art. 1, comma 1, della OPCM 3893/2010, all'art. 11, comma 8, della OPCM 3917/2010, all'art. 5, comma 5, della OPCM 3950/2011 ed all'art. 2, comma 7, OPCM 3992/2012 prorogate, da ultimo, giusta le previsioni di cui all'art. 11, comma 8, della OPCM 4013 del 23 marzo 2012), e successivamente a tale cessazione con le Convenzioni stipulate unitamente all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

che l'Intesa stipulata fra Regione Abruzzo, Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, Provincia dell'Aquila e Comune dell'Aquila in data 31 marzo 2015:



- ribadisce la necessità del supporto di Abruzzo Engineering Scpa nella attività legate al processo di ricostruzione, stante la comprovata esperienza maturata ed i risultati raggiunti, per poter garantire da parte degli Enti la prosecuzione delle attività di ricostruzione;
- evidenzia la volontà, da parte degli Enti firmatari, a sottoscrivere una nuova convenzione, per l'utilizzo di Abruzzo Engineering all'interno dei processi di ricostruzione, previa qualificazione della stessa società come *in house* dalla Regione Abruzzo e accertamento della necessaria copertura finanziaria e positiva verifica amministrativa e contabile

che la Legge Regionale della Regione Abruzzo n. 20 del 16 luglio 2015 ha autorizzato la Giunta Regionale all'acquisizione delle quote di capitale sociale di Abruzzo Engineering Scpa in mano al socio privato, al fine di qualificare tale società quale *in house*, per renderla destinataria di affidamenti diretti di servizi e prestazioni – ivi compresi quelli da rendere nell'ambito dell'attività di ricostruzione post sisma

che, inoltre, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila sta attuando un piano di velocizzazione dei processi istruttori, in sintonia con gli ingenti fondi pubblici programmati dal Governo e stanziati con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, Tabella E, importo di euro 5.100 milioni di euro per il periodo 2015/2020) e che pertanto il personale tecnico dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila è già totalmente impiegato nell'istruttoria tecnico-economica delle pratiche di ricostruzione.

#### CONSIDERATO


il principio di sussidiarietà verticale previsto dall'art. 118 della Costituzione che, nel caso di specie, invoca la Regione Abruzzo quale Ente territorialmente più vicino al cittadino, in possesso delle necessarie competenze istituzionali, a poter rendere efficace l'azione degli Enti locali in questione

#### CONSIDERATA

la richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale dell'Aquila, da parte dell'Ufficio Speciale, prot. n. 11403 del 20/07/2015, in cui si chiede di esprimere dettagliate motivazioni in merito alla possibilità di stipulare una convenzione con Abruzzo Engineering, con particolare attenzione ai profili di legittimità

#### PRESO ATTO

del Parere dell'Avvocatura Distrettuale dell'Aquila (All. 2) che qui integralmente si riporta nella parte che interessa: *“Con riferimento al caso che ne occupa, vi è che la Legge Regionale n. 20 del 15.7.2015 ha previsto l'acquisizione, da parte della Regione Abruzzo, delle quote di capitale della società Abruzzo Engineering, fino al raggiungimento della misura del 90% del capitale medesima, si da rendere detta società alla stregua di una società in house, come tale possibile destinataria di affidamenti di servizi e di prestazioni in forma diretta. Sul presupposto della sussistenza dell'interesse (sia economico che sostanziale) dell'USRA ad avvalersi dei servizi e delle prestazioni erogabili dalla società Abruzzo Engineering, alla domanda se l'Ufficio per la Ricostruzione possa validamente fare ricorso a detta società, non può che darsi risposta pienamente affermativa. E ciò sulla base delle considerazioni innanzi svolte, che si incentrano sul fatto che la Regione Abruzzo, ove richiesta, deve supportare l'USRA nel perseguimento degli obiettivi e che ciò essa deve fare mettendo a disposizione, all'occorrenza, i suoi strumenti operativi tra i quali non può non essere annoverata Abruzzo Engineering, proprio perché società in house dell'Ente Regionale. Onde garantire funzionalità operativa e piena trasparenza amministrativa, appare opportuno che i tempi*





*e i modi dell'utilizzo dei servizi e delle prestazioni di Abruzzo Engineering vengano effettivamente regolati da apposita convenzione da stipularsi tra l'USRA e la Regione Abruzzo e che tale convenzione individui altresì la tipologia dei servizi e prestazioni medesimi. Si valuterà poi l'opportunità di coinvolgere formalmente la società in house sin dalla su descritta fase convenzionale, tenendo peraltro presente che tale immediato coinvolgimento non appare comunque essenziale ai fini della legittimità dell'azione amministrativa, posto che l'obbligo di intervento di Abruzzo Engineering trova, di per sé, la propria causa giuridica nel rapporto che lega detta società al suo diretto dante causa, vale a dire la Regione Abruzzo.”*

## VISTA

la delibera CIPE n. 22/2015 con cui sono stati stanziati 3,6 milioni di euro a favore dell'Ufficio Speciale per finalità di assistenza tecnica, come previsto dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), art. 1, comma n. 437, che recita: “Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione, può continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziato allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata”.

## CONSIDERATO

che per tali “*servizi di natura tecnica e assistenza qualificata*”, nello specifico servizi di istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di richiesta di contributo per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma, non risulta possibile ricorrere, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alle Convenzioni Consip n° al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto trattasi di un servizio di natura specialistica, con caratteristiche di unicità delle procedure istruttorie legate alla normativa speciale per il terremoto in Abruzzo del 2009;

## CONSIDERATO

che il Comune dell'Aquila con delibera di Giunta Comunale n. 122/2014 e con successive determinazioni Dirigenziali ha fissato delle priorità nell'istruttoria delle pratiche di ricostruzione;

che l'Ufficio Speciale, in coerenza con i predetti atti, ha prodotto un cronoprogramma dell'istruttoria delle pratiche di ricostruzione;

che l'Ufficio Speciale assegna i carichi di lavoro individuali e di gruppo, in base alle priorità definite dal Comune dell'Aquila;

che l'Ufficio Speciale dispone di circa 50 tecnici e ha il compito di istruire circa 3.000 pratiche;

che tale personale ha dei carichi di lavoro non ulteriormente incrementabili, a causa dell'imponente mole di pratiche da istruire e della complessità dell'istruttoria stessa;

## CONSIDERATO

che il numero di ricorsi aventi per oggetto la decorrenza dei termini previsti per l'espletamento dell'istruttoria delle pratiche di ricostruzione privata che hanno coinvolto l'Ufficio Speciale dal 2013 fino alla data odierna sono circa 100;



che 78 di tali procedimenti sono stati conclusi con la condanna, da parte del Tribunale Amministrativo Regionale, dell'Ufficio Speciale alla istruttoria speditiva delle pratiche di ricostruzione e alla refusione delle spese legali sostenute dal ricorrente;

che a seguito di ogni condanna, il Tribunale Amministrativo Regionale, su istanza del ricorrente, provvede alla nomina di un Commissario *ad acta*, designando, nella maggioranza dei casi, il Prefetto o un Suo delegato, con l'incarico di sostituire l'Ente nell'istruttoria delle pratiche di ricostruzione;

che il Commissario *ad acta*, nel caso in cui non sia un tecnico, si avvale abitualmente del personale dell'Ufficio adducendo l'obbligo "*ex art. 650 c.p. ad una rigorosa disponibilità verso l'ausiliario del Giudice, da parte degli Uffici dell'Ente Civico, senza possibilità di rinviare la dovuta collaborazione invocando ragioni d'ufficio, al fine di perfezionare gli adempimenti stabiliti in sentenza*";

che, in tal caso, il personale USRA a supporto del Commissario *ad acta* viene distolto temporaneamente dalla istruttoria delle pratiche assegnate sulla base del cronoprogramma del Comune e dei criteri di priorità dallo stesso dettati e resi pubblici;

che tali criteri rischierebbero un totale stravolgimento a causa dei provvedimenti di condanna da parte dell'Autorità Giudiziaria, per i quali si pone per l'Amministrazione l'obbligo di adempiere in via prioritaria;

che i tecnici USRA impegnati in via ordinaria nelle istruttorie dei progetti, sulla base dei criteri e del cronoprogramma fissati dal Comune, sarebbero obbligati a prendere in esame le pratiche gravate da sentenza di condanna che, secondo la programmazione esistente, dovrebbero essere istruite in epoca successiva;

che detta prassi, genererebbe senz'altro una disparità di trattamento nei confronti dei cittadini in attesa dell'istruttoria della propria pratica sulla base e nel rispetto del cronoprogramma del Comune e dell'USRA;

che non si può tuttavia non procedere a dare esecuzione alle sentenze di condanna per mancato rispetto delle tempistiche procedurali, anche al fine di evitare l'ulteriore prosecuzione del giudizio con ulteriore condanna e conseguente nomina del Commissario *ad acta*;


che i compensi dei Commissari *ad acta* per le attività svolte sono comunque a carico dell'Ufficio Speciale;

che, ad oggi, non risultano ancora quantificate tali spese in quanto all'Ufficio non è ancora pervenuta alcuna richiesta di liquidazione delle suindicate competenze;

che, tuttavia, il Comune dell'Aquila ha già proceduto, per ricorsi relativi al mancato rispetto delle tempistiche procedurali, alla liquidazione delle competenze dei Commissari *ad acta*;

che il costo dei Commissari *ad acta* di provenienza prefettizia è parametrato secondo la tabella del DM 30 maggio 2002;

che da una sommaria rilevazione di tali competenze, l'importo di ogni liquidazione di Commissari *ad acta* di provenienza prefettizia varia tra i 2.000 ed i 2.400 euro, a cui vanno aggiunte le spese di giudizio;

The image shows three handwritten signatures at the bottom of the page. The first signature on the left is in black ink and appears to be a stylized 'M'. The second signature in the middle is in blue ink and is less legible. The third signature on the right is in black ink and appears to be a stylized 'Z' or 'H'.



che detto costo da rifondere è ingente e comunque non esonera il personale dell'Ufficio dalla necessaria collaborazione con il Commissario *ad acta* nello svolgimento dell'istruttoria;

che, oltre al costo sostenuto dall'Amministrazione per il Commissario *ad acta*, è necessario aggiungere anche il costo relativo al personale in affiancamento allo stesso, nell'espletamento delle proprie funzioni;

che quindi il costo totale sostenuto risulta maggiore rispetto al solo costo del Commissario *ad acta*;

### **RITENUTO**

che l'Ufficio Speciale, per le ragioni sopra esposte, intende evitare la nomina del Commissario *ad acta* principalmente al fine di limitare l'utilizzo del personale dell'Ufficio a supporto dello stesso, in merito all'istruttoria delle pratiche con sentenze di condanna da parte del TAR;

### **CONSIDERATO**

altresi che, l'Ufficio Speciale, intende garantire il principio di parità di trattamento di tutti i cittadini in attesa del loro turno per l'esame del progetto di ricostruzione sulla base dei criteri e della programmazione del Comune e dell'USRA,

### **CONSIDERATO**

che l'USRA ha intenzione di affidare ad Abruzzo Engineering, stante l'esperienza maturata, l'istruttoria delle pratiche su cui il Tribunale Amministrativo Regionale ha già emesso la sentenza di condanna ad adempiere;

### **RITENUTO**

necessario dover richiedere il preventivo di spesa ad Abruzzo Engineering Scpa, al fine di quantificare il costo dell'istruttoria delle pratiche di ricostruzione "*vecchia procedura*" e delle pratiche di ricostruzione "*scheda parametrica – parte prima*" (nota USRA prot. n. 16988 del 26/11/2015)

### **PRESO ATTO**

del preventivo inviato da parte di Abruzzo Engineering, prot. n. 185/15 del 27/11/2015, con cui si rappresenta che il costo per l'istruttoria di ogni pratica di "*vecchia procedura*" è pari ad euro 1.760,00 oltre IVA dell'importo di euro 387,20 per un totale di euro 2.147,20 e per l'istruttoria di ogni pratica di "*scheda parametrica – parte prima*" è pari ad euro 1.160,00 oltre IVA dell'importo di euro 255,20 per un totale di euro 1415,20;

### **RITENUTO**

Tale preventivo è rispondente al principio di economicità poiché risulta inferiore, per entrambe le



tipologie, al costo del Commissario *ad acta* a cui sommare il costo del personale tecnico USRA impegnato nel supporto al Commissario stesso, e al costo sopportato da USRA nel dover impiegare il proprio personale in attività diverse dalle priorità fissate;

tutto ciò premesso, tra le parti per come sopra rappresentate, si stipula e si conviene quanto segue

### **ART. 1 PREMESSE**

Quanto precede e premesso, unitamente agli allegati relativi, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **ART. 2 OGGETTO**

Abruzzo Engineering Scpa presta i propri servizi, secondo le indicazioni dell'Ufficio Speciale, al fine di istruire le pratiche di ricostruzione, per le quali è già stata emessa la sentenza da parte del Tribunale Amministrativo Regionale.


### **ART. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI**

Abruzzo Engineering si obbliga a:

- svolgere la prestazione di servizi in conformità alle disposizioni impartite dal Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, o di suo delegato;
- prendere in carico la documentazione della pratica di ricostruzione, per la quale si è già pronunciato il TAR
- svolgere l'istruttoria delle pratiche entro i tempi indicati da parte dell'Ufficio Speciale, secondo la tempistica definita nella sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale
- rendere l'istruttoria all'Ufficio Speciale entro la tempistica indicata dallo stesso
- relazionare all'Ufficio in merito all'istruttoria svolta
- trattare i dati di cui entrerà in possesso per l'espletamento dell'incarico, attenendosi alla più rigorosa osservanza di quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila si obbliga a:

- individuare un tecnico istruttore che faccia da raccordo tra l'attività di Abruzzo Engineering e quanto di competenza dell'Ufficio Speciale, partecipando anche, eventualmente, agli incontri con i tecnici;
- avviare la pratica individuando nel Titolare dell'Ufficio Speciale il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990;
- trasmettere ad Abruzzo Engineering la documentazione relativa alla pratica o alle pratiche da istruire, corredandola di una nota di accompagnamento in cui sono indicati i tempi massimi di restituzione
- recepire la documentazione e l'istruttoria di Abruzzo Engineering, alla conclusione delle attività;
- emettere il provvedimento conclusivo del parere.





#### **ART. 4 – DURATA**

La presente convenzione ha validità dal giorno 30 novembre 2015 fino al 30 novembre 2016, ovvero durata inferiore nel caso di raggiungimento dell'importo massimo dell'affidamento indicato nell'art. 5.

#### **ART. 5 – ONERI FINANZIARI**

Gli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione sono a valere sulle risorse assegnate all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila con la Delibera CIPE n. 22 del 20 febbraio 2015, art. 6 - Assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila si impegna a pagare alla Società incaricata il corrispettivo, per ogni singola istruttoria, così come di seguito dettagliato:

- “vecchia procedura”, un importo unitario pari ad euro 1.760,00 oltre IVA dell'importo di euro 387,20 per un totale di euro 2.147,20;
- “scheda parametrica – prima parte”, un importo unitario di euro 1.160,00 oltre IVA dell'importo di euro 255,20 per un totale di euro 1415,20;

L'importo che L'USRA intende impegnare per l'affidamento in oggetto è pari ad euro 50.000,00.

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio, verrà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura mensile da parte della Società, previa verifica di regolare esecuzione della prestazione da parte dell'Ufficio Speciale stesso. Nel termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa, l'Ufficio Speciale provvede ad adottare la relativa determinazione di liquidazione e pagamento.

#### **ART. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Considerato il rilevante interesse pubblico sotteso all'adempimento del presente contratto, l'Ufficio Speciale mantiene in ogni caso la piena discrezionalità tipica dell'azione amministrativa nella verifica del corretto svolgimento delle mansioni e degli incarichi affidati alla società in esecuzione del presente contratto. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'Ufficio Speciale dichiarerà di avvalersi della presente clausola avendo riscontrato la mancata o parziale esecuzione della prestazione e di ogni altra obbligazione assunta dalla Abruzzo Engineering Scpa.

#### **ART. 7 SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI**

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali a eccezione di quelle che per legge competono all'Ente.

#### **ART. 8 REGISTRAZIONE**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile





1986, n. 131.

**ART. 9 GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE**

In caso di controversia la legislazione vigente è quella italiana e il foro competente è quello di L'Aquila

Letto confermato e sottoscritto

**REGIONE ABRUZZO  
IL VICEPRESIDENTE  
On. Giovanni Lolli**



**UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA  
CITTA' DELL'AQUILA**

**IL TITOLARE  
Ing. Raniero Fabrizi**



**L'Interveniente**

**ABRUZZO ENGINEERING S.C.p.A.  
Il Presidente del Collegio dei Liquidatori  
Francesco Carli**

